

PRIVACY E DEONTOLOGIA GIORNALISTICA (APRILE 2018)

Nota del prof. Ruben Razzante (Università Cattolica di Milano e Lumsa di Roma)

Il valore della privacy, apparentemente inconciliabile con il diritto all'informazione e la libertà d'espressione, è visto spesso con fastidio dai giornalisti, che rivendicano la massima libertà nell'esercizio del diritto di cronaca. Invece, per le ragioni, anche legislative e deontologiche che cercheremo di evidenziare, si tratta di un valore che si

concilia con il diritto di cronaca e che, anzi, ne rende possibile un'attuazione meno problematica e più equilibrata.

Il principio-base è: **IL GIORNALISTA NON PUO' E NON DEVE PUBBLICARE TUTTO!!!**

A volte ci sono degli elementi, dei particolari, delle notizie riservate che non devono essere pubblicati, perché finiscono per ledere la sfera personale delle persone coinvolte, sia sotto il profilo della privacy che sotto il profilo dell'onore e della reputazione. Questi altri diritti della personalità sono, infatti, ugualmente meritevoli di tutela rispetto al diritto all'informazione.

Bisogna sempre sforzarsi di fare riferimento alla sentenza-decalogo (Cassazione, n.5259 del 18 ottobre 1984), che enuclea i tre principi-cardine di un corretto esercizio del diritto di cronaca: verità (anche solo putativa), continenza della forma espositiva, pertinenza o interesse sociale alla notizia. Dall'insieme di questi tre elementi si ricava un concetto di essenzialità dell'informazione, al quale il giornalista deve attenersi, sia con riferimento ai contenuti sia con riferimento allo stile di esposizione dei fatti. Vedremo fra poco che l'art.6 del codice deontologico dei giornalisti in materia di privacy è proprio dedicato all'essenzialità.

Ma come si è affermata la privacy in Italia? Tutto è nato con la direttiva europea n.46

del 24 ottobre 1995, recepita in Italia con legge 31 dicembre 1996, n.675. Molti Stati Europei, come la Svezia o la Danimarca si erano già dotati di normative sulla privacy fin dagli anni settanta, per cui, a seguito della direttiva europea, hanno semplicemente

dovuto aggiornare le proprie legislazioni. L'Italia, invece, non aveva mai avuto una normativa sulla privacy e ha dovuto emanarla, come si diceva, nel 1996.

Vari decreti legislativi hanno integrato il testo iniziale di quella legge (675/96). In particolare l'art.12 ("Tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni") del d.lgs. 13 maggio 1998, n.171 ha integrato l'art.25 della legge 675/96 dando il via libera all'emanazione del codice deontologico per i giornalisti e precisando che il giornalista rispetta i limiti del diritto di cronaca, in particolare quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Non un privilegio per i giornalisti, ma la necessità di svincolare l'attività giornalistica dal meccanismo del consenso.

Infatti, la legge 675/96 prevede l'obbligo della richiesta di consenso per il trattamento

dei dati personali (quelli che consentono l'identificazione del soggetto). Pensate a cosa sarebbe successo se i giornalisti avessero dovuto chiedere ogni volta il consenso

all'interessato per poter citare in un articolo un personaggio pubblico o un semplice cittadino comune: si sarebbe paralizzato il diritto di cronaca.

Di qui la via d'uscita del codice deontologico, elaborato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e approvato dal Garante della privacy, figura istituita dalla legge 675/96.

Prima di parlare nei dettagli del codice deontologico, va ricordato che la legge 675/96

non è più in vigore, essendo stata sostituita dal Testo Unico sulla privacy, contenuto nel d.lgs. 30/06/2003. Il Testo Unico si è reso necessario anche a seguito della direttiva 2002/58/CE del 12/07/2002 emanata dall'Unione Europea dopo gli attentati

dell'11 settembre 2001 per alzare il livello di sicurezza informatica e di protezione della privacy nella circolazione delle informazioni elettroniche. Il Testo Unico sulla privacy, che negli articoli dal 136 al 139 si occupa di attività giornalistica, statuisce la non necessità del consenso dell'interessato, quando il trattamento dei dati avvenga

nell'ambito dell'esercizio della professione giornalistica e per l'esclusivo perseguimento di finalità informative, rinvia al codice deontologico dei giornalisti del 1998 e fa salve le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

Nel 2009 c'è stata un'altra direttiva europea sulla privacy nelle comunicazioni elettroniche, alla quale l'Italia si è adeguata con il d.lgs. 28 maggio 2012, n.70. Il 25 maggio 2018 diventerà infine pienamente operativo in tutt'Europa, quindi anche in Italia, il nuovo Regolamento sulla privacy, n.679/2016.

Esso prevede, tra le altre cose, il riconoscimento del diritto all'oblio (se una persona non vuole più consentire il trattamento dei propri dati personali e non sussistono motivi legittimi perché un'impresa li conservi, i dati dovranno essere cancellati) più che altro per ciò che attiene ai dati personali e non all'attività giornalistica.

Eccezione faranno gli archivi dei giornali e i motori di ricerca interni ai singoli siti informativi, perché li dovranno essere conservate tutte le informazioni. Ciò al fine di tutelare il diritto alla memoria e la possibilità di ricostruzione storica. Diverso il discorso per i motori di ricerca, come insegna la recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (13 maggio 2014), che ha riconosciuto a un avvocato spagnolo la rimozione da Google di un link relativo a una notizia non più attuale che lo riguardava e che successivamente si era rivelata infondata. I giornalisti, ai fini

della corretta applicazione del principio del diritto all'oblio, potranno fare riferimento alla sentenza della Cassazione n.5525 dell'aprile 2012.

I concetti fondamentali della legge 675/96, pienamente ribaditi nel Testo Unico (d.lgs. 196/2003) sono i seguenti:

Dati personali

Dati sensibili

Consenso

Trattamento: acquisizione, raccolta, archiviazione, conservazione, catalogazione, divulgazione, ecc.

Autorità Garante

Sanzioni

Codice deontologico dei giornalisti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 agosto 1998 ed entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione), divenuto nel febbraio 2016 l'allegato n.1 al Testo unico dei doveri del giornalista.

Valore giuridico del codice deontologico: allegato n.1 al d.lgs. 196/2003 e quindi norma primaria.

Cosa rischiano i giornalisti che violano il codice? Le sanzioni disciplinari previste dalla legge professionale n.69/63 (avvertimento, censura, sospensione e radiazione) o

anche un'azione di risarcimento del danno civile o riflessi penali in caso di violazione della personalità (onore, reputazione, diffamazione a mezzo stampa).

Il codice deontologico si compone di 13 articoli:

1) Principi generali: manifesto professione giornalistica. Contemperare dir. all'informazione e privacy, ma tenendo bene a mente la specificità dell'attività giornalistica.

2) Banche-dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti. Il giornalista deve dichiarare la propria identità e le finalità della raccolta (salvo che nei casi di rischi per l'incolumità o di impossibilità ad esercitare funzione informativa).

3) Tutela del domicilio. Prevede l'estensione della tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora anche ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell'uso corretto di tecniche invasive. Quest'articolo è applicabile se qualcuno viene fotografato, anche attraverso l'utilizzo di teleobiettivi, mentre è in casa propria, in ospedale o in carcere.

4) Rettifica. Le notizie inesatte vanno corrette senza ritardo, errori o inesattezze. Normative collegate: art.8 legge sulla stampa, legge professionale, legge Mammi, legge 62/2001 per prodotti editoriali.

5) Va letto in simbiosi con l'art. 6. Il 5 s'intitola diritto all'informazione e dati personali e il 6 essenzialità dell'informazione. Nel trattare i dati sensibili (dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose,

filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni religiose, filosofiche, politiche, ecc., condizioni di salute, abitudine sessuali), il giornalista garantisce il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti (art.5). La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche dev'essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica (art.6).

6) V.sopra

7) Tutela dei minori: il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione. Il diritto del minore deve sempre prevalere sul diritto di cronaca e di critica. Solo quando c'è un interesse del minore alla divulgazione delle notizie (v.Carta di Treviso per rapimenti, scomparse, ecc.), il giornalista dovrà valutare se dare la notizia o no. L'art.50 del Codice privacy (d.lgs. 196/2003) estende il divieto di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore, previsto dall'art.13 del d.p.r. 22 settembre 1998, n.448, anche ai casi di coinvolgimento del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale.

8) Tutela della dignità delle persone. Si ricollega all'art.2 della Costituzione (diritti inviolabili) e all'art.15 legge 47/48 che vieta le pubblicazioni impressionanti o raccapriccianti. Dice l'art.8: <Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesivi della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi>.

9) Tutela del diritto alla non discriminazione: uguaglianza nel diritto di cronaca, senza distinzione di razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali. Un riferimento va fatto alla Carta di Roma, sul diritto di cronaca in materia di immigrazione.

10) Tutela della dignità delle persone malate: non rivelare le condizioni di salute, soprattutto in casi di malattie gravi o terminali.

11) Tutela della sfera sessuale della persona, che obbliga il giornalista ad astenersi dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica. Caso Sircana, fotografato mentre con la sua auto avvicinava un transessuale. Caso Lapo Elkann.

12) Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali: in altre parole, in base all'art.12, il diritto di cronaca prevale e il cronista può raccontare tutto quello che risulta contenuto nel casellario giudiziale a carico di ogni persona: sentenze di condanna, ordini di carcerazione, misure di sicurezza, provvedimenti definitivi che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale. L'avviso di garanzia si può pubblicare, ma prima dev'essere portato a conoscenza dell'interessato; la richiesta di rinvio a giudizio è pubblicabile, così come la notizia della sentenza di condanna penale ai danni di un personaggio pubblico.

13) Da ultimo l'art.13, che prevede le sanzioni disciplinari per i giornalisti (professionisti, praticanti, pubblicisti) che non rispettano questi precetti. Le sanzioni disciplinari sono previste al titolo III della legge 3 febbraio 1963, n.69: avvertimento, censura, sospensione da 2 a 12 mesi, radiazione.